



CODICE ETICO

**EX D. LGS. 231 (08 giugno 2001) E SUCCESSIVE
INTEGRAZIONI**

V.0.0 Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15.12.2021

INDICE

PREMESSA.....	4
ART.1 L'ETICA GENETIC.....	5
ART. 2. FINALITÀ OPERATIVITÀ ED OBBLIGATORIETÀ	5
ART. 3. DESTINATARI.....	6
ART. 4. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ	6
Art. 5. AGGIORNAMENTI	6
Art. 6 I VALORI E PRINCIPI GENETIC	6
art. 6.1 RISPETTO DELLE LEGGI.....	7
art. 6.2 RISPETTO DELLA PERSONA.....	7
ART. 6.3 IMPARZIALITÀ E PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE	7
ART. 6.4 CONFLITTO DI INTERESSI E PRINCIPIO DI TRASPARENZA	7
ART. 6.5 COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA	7
ART. 6.6 TUTELA DELLA PRIVACY	8
ART. 6.7 TUTELA AMBIENTALE	8
ART. 6.8 OMAGGI E REGALIE.....	8
ART. 6.9 CONTROLLO E TUTELA DEI BENI AZIENDALI	8
ART. 6.10 TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI CONTABILI.....	9
ART. 6.11 RAPPORTI CON I SOCI E GLI ORGANI AMMINISTRATIVI.....	9
ART. 6.12 CONCORRENZA SLEALE.....	9
ART. 6.13 ANTIRICICLAGGIO.....	9
ART. 7 CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI CLIENTI	9
ART. 8. QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	10
ART. 9. FORNITORI.....	10
ART.10. OPERATORI SANITARI, SOCIETÀ SCIENTIFICHE.....	10
ART. 10.1. INFORMAZIONE SCIENTIFICA DIRETTA.....	11
ART.10.2 MATERIALE PROMOZIONALE ED INFORMATIVO.....	11
ART. 10.3 CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E RIUNIONI SCIENTIFICHE.....	11

ART. 10.4 PUBBLICITÀ SU GIORNALI E RIVISTE	11
ART. 10.5 CONSULENZE SCIENTIFICHE E BORSE DI STUDIO	12
ART. 10.6. I RAPPORTI CON LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE	12
ART. 11. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ORGANIZZAZIONI SINDACALI, POLITICHE, SOCIALI E CULTURALI.....	12
ART. 12. DOVERI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI.....	12
ART. 13. GESTIONE DEL PERSONALE	13
ART. 13.1 SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	14
ART. 13.2. SISTEMA PREMIANTE ED INCENTIVI.....	14
ART. 13.3 MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO	15
ART. 13.4 UTILIZZO DI BENI AZIENDALI.....	15
ART. 14. AMBIENTE	16
ART. 15. SICUREZZA	16
ART. 16. RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	17
ART. 17. RAPPORTI CON LA P.A.....	17
ART. 18. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	19
ART. 19. RAPPORTI CON PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI	20
ART. 20. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY.....	20
ART.21. RISPETTO DEL CODICE ETICO	21
ART. 22. RELAZIONI ESTERNE	21
ART. 23. SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI	22
ART. 24. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E COMUNICAZIONI SOCIALI.....	22
ART.25. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTITERRORISMO	23
ART.26. SALVAGUARDIA DEI SISTEMI INFORMATICI	23
ART. 27. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
ART. 28. SEGNALAZIONI.....	24
ART. 29. SANZIONI	25
ART.30. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.....	25

PREMESSA

Genetic S.p.A. (d'ora innanzi, "Genetic") è un'azienda farmaceutica italiana innovativa, fondata nel 2000 che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla fabbricazione e alla commercializzazione di soluzioni terapeutiche innovative.

Genetic opera nella ricerca scientifica e nello sviluppo farmaceutico, per la produzione, per conto proprio e per conto di terzi, di diverse forme farmaceutiche per specialità medicinali e dispositivi medici.

Oggi è una delle aziende leader nel mondo nella produzione di farmaci equivalenti e dispositivi medici, con l'obiettivo di rendere accessibili i farmaci ad un sempre maggior numero di persone.

Genetic ha sempre creduto che la ricerca e l'innovazione rappresenti il motore dello sviluppo industriale farmaceutico ricercando a tal fine collaborazioni scientifiche di alto profilo con Centri Universitari italiani sviluppando progetti e studi clinici in ambito oncologico, respiratorio ed altre aree terapeutiche.

Genetic intende essere riconosciuta come un'azienda internazionale focalizzata nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di soluzioni terapeutiche innovative che permettano di proteggere la salute e di migliorare la qualità di vita a un numero sempre maggiore di persone.

I valori cui si ispira l'attività societaria, fin dalla sua fondazione, sono responsabilità, imprenditorialità, trasparenza, affidabilità, eccellenza, innovazione, competenza e spirito di squadra.

Il Codice Etico di Genetic nasce al fine di sancire e sintetizzare una serie di principi etici e di regole comportamentali finalizzati ad improntare il modus operandi dell'azienda al rispetto dei valori fondanti l'eticità d'impresa, con l'obiettivo di consolidare una cultura aziendale fondata su principi di lealtà, legalità ed onestà di comportamento, anche a tutela della propria immagine e reputazione.

Il Codice Etico di Genetic individua, pertanto, i valori primari cui si ispira l'attività dell'azienda ed evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano con Genetic evidenziando quanto il rigoroso rispetto della legalità sia imprescindibile patrimonio della società.

ART.1 L'ETICA GENETIC

L'etica rappresenta un elemento rilevante per assicurare l'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo ed influisce sui comportamenti delle risorse che operano all'interno della società.

Pertanto, Genetic promuove una cultura aziendale tesa alla diffusione ed alla condivisione di valori etici anche in funzione di supporto allo sviluppo della Società. Il presente Codice Etico potrebbe non risultare comprensivo di tutte le situazioni che possono presentarsi. Tuttavia, i valori sottostanti ai principi generali più avanti enunciati devono essere considerati un punto di riferimento sostanziale per adottare una condotta eticamente corretta. Genetic aderisce espressamente a quanto indicato nei Codici Deontologici nazionali esistenti e a quanto previsto dalle Linee Guida di riferimento in ambito farmaceutico, con particolare riferimento al settore dei farmaci equivalenti.

ART. 2. FINALITÀ OPERATIVITÀ ED OBBLIGATORIETÀ

Il presente Codice stabilisce i principi guida, le direttive e le prescrizioni fondamentali di comportamento che gli organi amministrativi, il personale, i collaboratori e fornitori della Società devono osservare e promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta all'interno dell'organizzazione.

I principi contenuti nel presente Codice si estendono ai modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001, e dunque ai processi operativi in cui si articolano le attività di Genetic con le correlate responsabilità del personale incaricato. I rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli, devono essere improntati ai principi di legalità, onestà, correttezza, integrità, riservatezza, trasparenza e reciproco rispetto. A tali principi l'azione degli organi amministrativi, del personale, dei collaboratori e fornitori della società dovrà uniformarsi anche nel caso di attività svolte in Paesi esteri, agendo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ivi vigenti.

I destinatari del Codice, di cui all'art. 2, sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle sue regole comportamentali.

Le regole contenute nel Codice Etico integrano il comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare in virtù delle leggi, civili, penali o amministrative, dei regolamenti vigenti e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva ed in particolare in virtù del rapporto con le Società che adottano il presente Codice Etico.

La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali Genetic si impegna a diffondere ogni connessa informativa.

ART. 3. DESTINATARI

Tale Codice si applica nei confronti:

- a) del Consiglio di Amministrazione, soci, amministratori, collegio sindacale;
- b) del personale (i dirigenti, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati ecc.);
- c) dei consulenti, fornitori, sub fornitori, partner e chiunque svolga attività per Genetic.

Tali soggetti sono tenuti, pertanto, a conoscere ed osservare il contenuto del Codice Etico ed a contribuire, per gli ambiti di propria competenza, alla sua attuazione ed alla diffusione dei principi in esso sviluppati.

Il recepimento del Codice Etico è obbligatorio attraverso una delibera del Consiglio di Amministrazione. A partire dalla data di adozione del presente documento, l'impegno all'osservanza dei principi di riferimento ivi contenuti da parte di terzi che operano in favore o per conto di Genetic sarà previsto da apposite clausole contrattuali oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

ART. 4. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Il Codice entra in vigore unitamente all'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sensi del D.lgs. 231/2001.

Il Codice è condiviso all'interno della Società mediante pubblicazione sulla intranet/web aziendale e anche sul sito internet della Genetic.

Ai componenti degli organi, ai dipendenti ed ai nuovi assunti viene data indicazione di dove reperire il Codice, per prenderne dovuta visione.

Ai consulenti, fornitori, sub fornitori, partner e chiunque svolga attività per Genetic viene data indicazione di come e dove consultare il presente Codice.

ART. 5. AGGIORNAMENTI

L'aggiornamento del presente Codice è demandato al Consiglio di Amministrazione, previo parere e/o proposta dell'Organismo di Vigilanza.

ART. 6 I VALORI E PRINCIPI GENETIC

GENETIC promuove, sostiene ed attua i seguenti principi:

ART. 6.1 RISPETTO DELLE LEGGI

Genetic ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice.

Genetic ha come principio inderogabile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui esso opera e pertanto non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda adottare e rispettare tali principi.

ART. 6.2 RISPETTO DELLA PERSONA

I Destinatari sono tenuti a rispettare la dignità delle persone e la loro sfera privata, sia nelle relazioni interne che in quelle esterne. Non sono tollerate molestie od offese di qualsiasi natura.

Tutti i Destinatari devono contribuire personalmente alla costruzione e al mantenimento di un clima di rispetto reciproco, mostrando attenzione verso i colleghi, alla sensibilità di ciascuno in un clima di collaborazione ed aiuto.

ART. 6.3 IMPARZIALITÀ E PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

Nelle relazioni con i suoi interlocutori interni, esterni ed istituzionali in generale, Genetic evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

ART. 6.4 CONFLITTO DI INTERESSI E PRINCIPIO DI TRASPARENZA

I Destinatari sono tenuti ad evitare situazioni di conflitto di interesse; in particolare:

- ogni operazione e attività deve essere intrapresa solo ed esclusivamente nell'interesse di Genetic e in modo lecito, trasparente e corretto;
- sono tenuti a evitare conflitti di interesse tra le attività economiche, personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza;
- devono comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse, astenendosi dal compiere qualsiasi attività.

ART. 6.5 COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

I Destinatari sono tenuti a dare informazioni veritiere, complete ed accurate, atte a consentire all'insieme delle parti interessate di giungere a decisioni autonome e consapevoli.

Genetic tutela, in conformità delle disposizioni di legge, il carattere riservato delle informazioni in proprio possesso, rispettando le persone e gli obblighi di riservatezza previsti dal Codice stesso.

Ai Destinatari è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non strettamente connessi all'esercizio della propria attività professionale.

ART. 6.6 TUTELA DELLA PRIVACY

Genetic si impegna a tutelare la privacy dei Destinatari, nel rispetto delle normative vigenti, nell'ottica di evitare la comunicazione o la diffusione di dati personali in assenza dell'assenso dell'interessato.

L'acquisizione e il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati personali dei Dipendenti e degli altri soggetti di cui Genetic disponga i dati avviene nel rispetto di specifiche procedure volte ad evitare che persone e/o enti non autorizzati possano venire a conoscenza. Tali procedure sono conformi alle normative vigenti.

ART. 6.7 TUTELA AMBIENTALE

L'ambiente è un bene primario oggetto di tutela da parte di Genetic, che si impegna alla salvaguardia del territorio, mediante l'individuazione delle soluzioni industriali di minore impatto.

ART. 6.8 OMAGGI E REGALIE

Non è consentita alcuna forma di omaggio, regalia o prestazioni a titolo gratuito, che ecceda le normali forme di cortesia ammesse dalla prassi del paese destinatario.

Non è pertanto ammesso richiedere o accettare direttamente o indirettamente o per interposta persona denaro o doni o prestazioni di favore a qualunque titolo, salvo che si tratti di beni di modico valore; ove ciò costituisca o possa costituire potenzialmente la contropartita di una prestazione connessa al rapporto di lavoro con Genetic o qualora vi sia impossibilità di rifiutare o restituire l'omaggio, il ricevente del dono dovrà darne immediata comunicazione al suo diretto superiore e all'Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.). Analogamente, se il destinatario fosse un soggetto in posizione di vertice, questi dovrà darne immediata informazione all'O.d.V.

ART. 6.9 CONTROLLO E TUTELA DEI BENI AZIENDALI

Ognuno è responsabile dei beni aziendali assegnati che sono strumentali all'attività svolta; nessun Destinatario può fare o consentire ad altri uso improprio dei beni assegnati e delle risorse di Genetic.

ART. 6.10 TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI CONTABILI

Genetic condanna qualsiasi comportamento, da chiunque attuato, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge.

Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepiti per la redazione degli atti sopra indicati.

Tutte le operazioni devono essere documentate e i documenti conservati in originale (o in copia conforme), nei termini previsti dalla legge, in modo che sia sempre possibile individuare le singole azioni compiute nelle varie fasi, gli autori e, ove enunciate, le motivazioni delle stesse.

ART. 6.11 RAPPORTI CON I SOCI E GLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Genetic esige che gli Amministratori, i Responsabili di funzione ed i Dipendenti tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento delle loro funzioni, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei Soci, del Collegio Sindacale, degli altri Organi nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

ART. 6.12 CONCORRENZA SLEALE

Genetic rispetta i principi e le leggi poste a tutela della concorrenza nei mercati in cui opera e si astiene da ogni comportamento che possa determinare un effetto distorsivo sulla concorrenza.

I Destinatari sono obbligati ad attenersi a tali norme ed a richiedere supporto in caso di dubbi all'O.d.V.

ART. 6.13 ANTIRICICLAGGIO

Genetic ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali, al fine di contrastare fenomeni di riciclaggio e ricettazione.

Tale principio deve essere garantito nei rapporti con tutte le controparti contrattuali.

ART. 7 CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI CLIENTI

I Destinatari, nei rapporti con i clienti, promuovono la massima imparzialità e rifiutano qualunque forma di discriminazione, favoriscono la massima collaborazione e disponibilità,

fornendo informazioni chiare e veritiere su ogni prodotto per consentire una scelta consapevole e razionale.

ART. 8. QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

Genetic si impegna a garantire il raggiungimento e il mantenimento di elevati standard di qualità nei prodotti e servizi offerti, con lo scopo di garantire la massima soddisfazione possibile e la tutela dei propri clienti.

ART. 9. FORNITORI

Genetic intende istituire e mantenere rapporti commerciali con i fornitori che offrono le massime garanzie in termini di correttezza ed eticità, e provvede ad impegnare contrattualmente i fornitori al rispetto delle leggi, nonché a prendere conoscenza e a aderire ai principi sanciti dal Codice.

Genetic provvede, inoltre, a riservarsi contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui il fornitore di cui sopra, nello svolgere l'attività in nome e/o per conto della Società, violi le norme di legge o i principi del Codice.

La selezione dei fornitori viene svolta esclusivamente sulla base di criteri di competitività, qualità, economicità, prezzo, senza attuare pratiche discriminatorie.

Nessun soggetto appartenente a Genetic, o che agisca in suo nome, può intrattenere rapporti con alcun fornitore qualora abbia un interesse, anche non patrimoniale o indiretto, nell'attività del medesimo.

I rapporti con i fornitori sono improntati alla correttezza e buona fede e devono essere documentati e ricostruibili.

I soggetti responsabili del processo di acquisto devono:

- rispettare i principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate, operando sulla base dell'adozione di criteri oggettivi e documentabili;
- mantenersi liberi da obblighi personali verso fornitori; eventuali rapporti personali dei dipendenti e/o consulenti con i fornitori devono essere segnalati alla Direzione di appartenenza prima di ogni trattativa;
- segnalare immediatamente all'O.d.V. qualsiasi tentativo o caso di alterazione dei normali rapporti commerciali.

ART.10. OPERATORI SANITARI, SOCIETÀ SCIENTIFICHE

ART. 10.1. INFORMAZIONE SCIENTIFICA DIRETTA

Per quanto concerne l'informazione scientifica ed ogni altra attività promozionale riguardante i prodotti Genetic, il Personale e ogni collaboratore e/o informatore deve attenersi alla normativa vigente, nonché ai dettami del Codice Deontologico di Farmindustria ed alle procedure interne aziendali.

I contenuti dell'informazione devono essere sempre documentati e documentabili; non sono ammesse le dichiarazioni esagerate ed i confronti non dimostrabili.

L'informatore deve presentarsi all'operatore sanitario qualificandosi nella sua funzione.

La formazione degli informatori viene svolta periodicamente in modo completo dalla funzione o Società incaricata del Servizio.

ART.10.2 MATERIALE PROMOZIONALE ED INFORMATIVO

Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso i medici è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura.

Il materiale promozionale riguardante i farmaci ed il loro uso dovrà avere valore trascurabile e comunque collegabile all'attività espletata dall'operatore sanitario. Su tale materiale dovrà inoltre essere riportata chiaramente l'indicazione dell'azienda o del prodotto che si sponsorizza.

Il materiale informativo predisposto da Genetic sui propri prodotti con AIC e che la stessa utilizza nell'informazione ai medici deve riferirsi alle documentazioni ufficiali fornite all'AIFA.

Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificatamente attinente al farmaco, può essere ceduto a titolo gratuito solo se di valore trascurabile, così come previsto dal Codice Deontologico di Farmindustria.

ART. 10.3 CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E RIUNIONI SCIENTIFICHE

La partecipazione a manifestazioni congressuali, convegni, riunioni scientifiche, avviene rispettando la normativa vigente, i principi del Codice Deontologico di Farmindustria e le procedure interne aziendali, e deve essere ispirata a principi di eticità, scientificità ed economicità.

ART. 10.4 PUBBLICITÀ SU GIORNALI E RIVISTE

Nell'ambito della pubblicità su giornali e riviste, occorre garantire la netta separazione tra informazione e pubblicità, assicurando sempre al lettore l'immediata riconoscibilità del messaggio promozionale, in qualunque sua forma (redazionale o tabellare).

ART. 10.5 CONSULENZE SCIENTIFICHE E BORSE DI STUDIO

Nell'ambito delle attività di collaborazione scientifica deve sempre essere rispettata la normativa vigente, i principi del Codice Deontologico di Farmindustria e le procedure interne aziendali. La collaborazione può essere attivata anche tramite borse di studio e consulenze scientifiche, purché sia garantita comunque la congruità, l'adeguatezza e la documentabilità dell'iniziativa.

ART. 10.6. I RAPPORTI CON LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Genetic potrà intrattenere rapporti di collaborazione con le Società scientifiche e le Associazioni mediche, purché ispirati alla divulgazione della conoscenza scientifica ed al miglioramento della conoscenza professionale, e svolti in collaborazione con enti di provata affidabilità e di levatura nazionale, di cui sia ben nota la missione.

ART. 11. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ORGANIZZAZIONI SINDACALI, POLITICHE, SOCIALI E CULTURALI

Laddove si decida di aderire ad associazioni di categoria, Genetic si impegna a partecipare alle attività aziendale nel pieno rispetto delle regole condivise e stabilite dall'associazione stessa.

Genetic attua il confronto con le Organizzazioni Sindacali con senso di responsabilità e termini costruttivi, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo.

Genetic non sostiene manifestazioni o iniziative che abbiano evidenti finalità politiche e si astiene dal sostenere, con mezzi finanziari e non, partiti ed esponenti politici, sindacati e/o loro esponenti.

Solo nel perseguimento di scopi istituzionali, culturali o di solidarietà sociale, Genetic può promuovere o partecipare ad iniziative coerenti alle finalità predette.

ART. 12. DOVERI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Genetic, i suoi dipendenti e organi amministrativi e direttivi operano in attuazione dei principi e delle regole sopra indicati, nei confronti di tutti i soggetti con i quali si relaziona.

I soggetti tenuti all'osservanza del Codice, nell'adempimento della prestazione lavorativa, operano con imparzialità e neutralità in tutti i procedimenti ed assumono decisioni con rigore e trasparenza, nel rispetto della legge.

Tutte le decisioni e le scelte assunte devono essere effettuate nell'interesse della Società.

I dipendenti devono evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse con la Società o che potrebbe interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali nell'interesse di Genetic. A tal proposito, il personale non utilizza la propria posizione lavorativa e le informazioni acquisite nel proprio lavoro in maniera tale da creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali.

Il personale e gli organi amministrativi sono tenuti a segnalare l'esistenza di possibili conflitti d'interesse (ad esempio la sussistenza di legami di parentela con personale della P.A., consulenti/fornitori) e ad astenersi dal partecipare ai processi di selezione di soggetti con i quali sussistono rapporti di parentela.

Il personale e gli organi amministrativi si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività relative allo stato giuridico o al trattamento economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti di Genetic.

Il personale e gli organi amministrativi, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali sul tema, sono tenuti a dichiarare gli incarichi esterni assunti in associazioni, società o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti con quelli di Genetic e quindi astenersi dall'esprimere parere o voto nelle situazioni di conflitto.

Il personale e gli organi amministrativi non accettano e non offrono denaro, favori o utilità da/a persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti con Genetic al fine di ottenere vantaggi ed interessi indebiti per Genetic.

Il personale e gli organi amministrativi non accettano da soggetti diversi da Genetic retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali sono tenuti nello svolgimento dei propri compiti.

Non è consentito offrire denaro, doni od altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti né della Pubblica Amministrazione né di interlocutori commerciali privati o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

ART. 13. GESTIONE DEL PERSONALE

Genetic svolge le proprie attività in conformità alla legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro, evita qualsiasi forma di mobbing e discriminazione nei confronti del proprio personale ed offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazioni di razza, sesso, età, orientamento sessuale, handicap fisici o psichici, nazionalità, credo religioso, appartenenza politica e sindacale.

ART. 13.1 SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla Funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Nelle fasi di selezione e assunzione Genetic evita favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo.

ART. 13.2. SISTEMA PREMIANTE ED INCENTIVI

Genetic si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali (contemplati o no in un sistema premiante), dei dirigenti e dei dipendenti siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con il suddetto principio dovranno essere da chiunque segnalate tempestivamente all'O.d.V. affinché provveda ad attuare le eventuali azioni correttive.

Genetic, pertanto, cura la selezione ed assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei lavoratori ed il CCNL applicabile. Prevede, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale.

Genetic si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali, la prevenzione dello sfruttamento minorile ed a non utilizzare il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù.

Genetic richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio. Esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Genetic si impegna a promuovere la cultura della sicurezza e il rispetto dell'ambiente anche attraverso incontri formativi diretti al personale, mirati al corretto esercizio delle proprie attività in tal senso.

Tutti i dipendenti e collaboratori di Genetic dovranno osservare le norme vigenti e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, al fine di garantire e conservare la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro.

ART. 13.3 MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO

Genetic esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie intese come:

- ingiustificata interferenza nell'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- creazione di un ambiente lavorativo intimidatorio e ostile nei confronti di un singolo o di gruppi di lavoratori;
- ostacolo a prospettive di lavoro individuali per motivi di competitività personale.

Genetic, inoltre, non ammette il compimento di molestie sessuali intese come:

- proposte di relazioni interpersonali non gradite al destinatario;
- subordinazioni di eventi rilevanti per la vita lavorativa del dipendente a favori sessuali.

ART. 13.4 UTILIZZO DI BENI AZIENDALI

I beni aziendali, ed in particolare gli strumenti di comunicazione, apparecchi telefonici e personal computer, sono assegnati al personale in ragione dell'attività lavorativa. Pertanto, non possono essere utilizzati dal personale per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.

L'utilizzo di beni aziendali per scopi personali è consentito nei limiti e nelle situazioni di particolare necessità e comunque l'eventuale utilizzo a scopo personale non dovrà pregiudicare lo svolgimento del servizio.

Con riferimento alle applicazioni informatiche, ogni dipendente e/o collaboratore non subordinato è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici e non violare le regole sul copyright;
- non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;

- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi.

ART. 14. AMBIENTE

Genetic agisce nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti sono effettuati nel rispetto delle leggi in materia.

Laddove, ai fini dell'assolvimento dei predetti obblighi, sia necessario l'intervento di soggetti autorizzati, questi ultimi sono scelti tra quelli in possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità.

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, Genetic destina le risorse necessarie a garantire la piena osservanza della normativa sull'ambiente vigente ed il continuo miglioramento della gestione delle attività aziendale al fine di ridurre gli impatti ambientali delle stesse.

Ogni dipendente che nello svolgimento della propria attività lavorativa venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività contraria alla tutela e protezione dell'ambiente deve darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

ART. 15. SICUREZZA

Tutto il personale Genetic deve rispettare tutti gli obblighi di legge richiesti dalla normativa di riferimento.

Genetic cura che al proprio personale sia impartita adeguata formazione in materia di sicurezza e salute e che i piani obbligatori siano costantemente aggiornati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, Genetic rappresenta che le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sia apicale che operativo, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali (ex art. 6 commi 1 e 2 della Direttiva europea n. 89/391) ed in base quanto stabilito dal D. Lgs.81/2008:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute-tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dalla Società per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

ART. 16. RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Genetic garantisce la massima trasparenza, correttezza e buona fede nelle transazioni commerciali con tutte le controparti, predisponendo gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i reati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio), 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter 1 (autoriciclaggio) c.p. e si impegna ad osservare la normativa in materia di antiriciclaggio.

Genetic verifica la correttezza degli incarichi conferiti a soggetti terzi, la regolarità dei pagamenti e dei flussi finanziari nonché degli adempimenti fiscali, della selezione dei soggetti offerenti i beni e servizi che la Società intende acquisire, della fissazione dei criteri di valutazione delle offerte e verifica altresì tutte le informazioni relative alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner.

Genetic vieta al proprio personale in maniera assoluta, di acquistare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Il personale Genetic deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio e delle altre disposizioni normative in materia.

ART. 17. RAPPORTI CON LA P.A.

I rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli enti, le altre istituzioni e le organizzazioni professionali sanitarie ed i pubblici dipendenti dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, di quanto previsto dalla legge 190/2012 in materia di anticorruzione nonché dal DPR 62/2013 in materia di codici di comportamento dei Pubblici Dipendenti.

Non è consentito offrire denaro, doni od altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti né della Pubblica Amministrazione né di interlocutori commerciali privati o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Nei rapporti con i pubblici ufficiali e con gli incaricati di pubblico servizio è altresì vietato farsi indurre a dare o promettere indebitamente agli stessi denaro o altra utilità ai predetti soggetti.

È fatto divieto di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati.

È fatto divieto di ricevere la dazione o la promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla Società.

È parimenti vietato dare o promettere denaro o altra utilità ai soggetti appartenenti ad altra società o Associazione affinché violino i predetti obblighi. In quei paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni. Se Genetic utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o verso interlocutori commerciali privati, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti Genetic. Inoltre, Genetic non dovrà farsi rappresentare, da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse. Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione o degli interlocutori commerciali privati a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- ogni altra attività che possa avvantaggiare a titolo personale il rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi violazione va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti ed all'Organismo di Vigilanza.

Tutte le predette regole di comportamento relative ai rapporti con membri della Pubblica Amministrazione devono essere osservate anche con riferimento ai membri della Corte

Penale Internazionale, o degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Non è consentito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea; è fatto altresì assoluto divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute, e comunque porre in essere alcun artificio o raggirò al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

I fatti rappresentati e la documentazione presentata per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o agevolazioni devono essere veritieri, accurati e completi.

È fatto divieto ai dipendenti Genetic che direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.

Nella selezione dei fornitori, Genetic utilizza criteri oggettivi e trasparenti e si basa esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, prezzo, garanzie di assistenza, equità e correttezza, evitando ogni possibile pressione indebita tale da mettere in dubbio l'imparzialità posta nella scelta dei fornitori stessi

ART. 18. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Genetic collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

È garantita l'assoluta autonomia del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria nella scelta del legale di sua fiducia.

Il soggetto convocato da parte dell'autorità giudiziaria, per questioni collegate all'attività lavorativa, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a Genetic la convocazione ricevuta e gli eventuali sviluppi successivi del procedimento cui lo stesso è coinvolto in qualità di persona avente facoltà di non rispondere, al fine di permettere alla Genetic stessa di prendere gli opportuni provvedimenti volti ad assicurare l'indipendenza e autonomia del soggetto medesimo e di tutelare al tempo stesso Genetic da potenziali rischi in termini di responsabilità amministrativa degli enti;

È vietato a tutto il personale, a qualsiasi livello della struttura associativa, di assumere comportamenti discriminatori e/o di ritorsione nei confronti del soggetto a seguito delle dichiarazioni dallo stesso rese all'Autorità Giudiziaria.

ART. 19. RAPPORTI CON PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI

È fatto divieto a Genetic di stanziare finanziamenti a favore di partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, o ai loro rappresentanti e candidati, al fine di preservare l'indipendenza della Società.

ART. 20. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

Genetic presta particolare attenzione all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/03, come successivamente modificato.

Non è consentito, né direttamente né indirettamente:

- rivelare informazioni aziendale ad altri, inclusi altri dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro, e qualora non siano dipendenti che abbiano accettato di tenerle riservate;
- usare informazioni aziendale per alcuno scopo diverso da quello al quale sono destinate;
- fare copie di documenti contenenti informazioni aziendale o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
- distruggere impropriamente informazioni aziendale.

Tutti i documenti aziendali, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni aziendale, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà di Genetic e devono essere restituiti a Genetic su richiesta della medesima o al termine del rapporto di lavoro o di collaborazione.

La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta in modo conforme alle politiche aziendale e, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel D. Lgs. n. 196/03, come successivamente modificato.

Il personale consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a terzi solo nei casi previsti dalla legge, ed ai colleghi per motivi di servizio, in conformità alle prescrizioni impartite dall'ufficio.

Il personale osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.

ART.21. RISPETTO DEL CODICE ETICO

L'osservanza del presente Codice rappresenta per Genetic un valore primario ed essenziale.

È pertanto dovere di ciascun dipendente e membro di organo sociale conoscere in ogni sua parte e rispettare il Codice Etico.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione e delle figure apicali di assicurare che il Codice Etico sia costantemente e scrupolosamente osservato.

Genetic vigila con attenzione e continuamente nel tempo sul rispetto del Codice Etico attraverso l'Organismo di Vigilanza.

È fatto obbligo a ciascun dipendente di collaborare con tale organismo e/o con enti da esso incaricati, fornendo ogni informazione utile richiesta.

La mancata osservanza del presente Codice Etico comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi della Società, in linea con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Per l'individuazione delle specifiche sanzioni disciplinari si rinvia a quanto statuito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nell'apposito capitolo dedicato al sistema disciplinare.

ART. 22. RELAZIONI ESTERNE

Genetic intrattiene rapporti basati sui principi di buona fede e trasparenza e improntati al rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.

Genetic, a tutela della propria immagine, ed a salvaguardia delle proprie risorse non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi contenuti nel presente Codice.

Genetic vieta qualsiasi forma di regalia, esclusi gli omaggi di modico valore. Questa norma concerne sia i regali promessi o offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio.

Nella organizzazione / sponsorizzazione di eventi congressuali Genetic si attiene al Codice Etico e a tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

La partecipazione di Genetic agli eventi congressuali è subordinata alla verifica del carattere scientifico dell'evento, l'affidabilità degli organizzatori, la presenza di un concreto interesse per Genetic.

La scelta delle località congressuali è effettuata sulla base di motivi di ordine scientifico, logico ed organizzativo.

La scelta dei relatori è effettuata sulla base di criteri oggettivi determinati da Genetic in relazione alla natura dell'evento.

Genetic garantisce una partecipazione "retribuita" ai congressi solo nei confronti di chi riveste il ruolo di relatore o altro ruolo preminente nel convegno o nel seminario.

ART. 23. SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI

Genetic si impegna a rispettare lo spirito di liberalità delle donazioni e vieta al proprio personale di effettuare donazioni al fine di ottenere un servizio.

Genetic può concedere donazioni ad istituti di ricerca o di cura, associazioni e società medico-scientifiche, associazioni di pazienti o di familiari di pazienti, altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, civilistica e fiscale.

Genetic vieta al proprio personale di aderire a proposte di sponsorizzazioni o donazioni qualora vi possa essere un possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale (ad esempio, rapporti di parentela con i funzionari della P.A. che possano favorire Genetic).

ART. 24. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E COMUNICAZIONI SOCIALI

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata e supportata da adeguata documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

I bilanci, le relazioni e le comunicazioni sociali previste dalla legge devono essere redatti, in osservanza delle norme codicistiche e dei principi contabili, con chiarezza e trasparenza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

Tutte le comunicazioni obbligatorie per Genetic devono essere effettuate da soggetti tempestivamente identificati.

Tutte le informazioni alle quali Genetic è tenuto per legge devono essere fornite in maniera chiara e completa.

È fatto divieto di impedire o ostacolare il regolare svolgimento delle attività degli organi amministrativi, dei revisori e dei soci, collaborando, ove richiesto, all'espletamento di ogni forma di controllo e revisione della gestione sociale, previste dalla legge. In particolare, è fatto divieto, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, di tenere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo o revisione legalmente attribuite al revisore.

ART.25. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTITERRORISMO

Genetic riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato. E' pertanto vietato e del tutto estraneo alla Società qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato, o che possa costituire o essere collegato a reati, a carattere nazionale o transazionale, afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine o il traffico illecito di armi.

Genetic adotta tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri decisionali interni al Genetic agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, meccanismi di reporting, etc.). In tal modo, Genetic si adopera al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni aziendali di matrice interna finalizzati alla commissione di illeciti e che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del patrimonio associativo.

ART.26. SALVAGUARDIA DEI SISTEMI INFORMATICI

Genetic condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, o ancora al loro danneggiamento.

Genetic vieta, altresì, qualsiasi comportamento che possa costituire, o anche solo indirettamente agevolare, la realizzazione dei delitti di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). A tal fine, Genetic si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

Ogni dipendente che nello svolgimento della propria attività lavorativa venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività contraria alla tutela e salvaguardia dei sistemi informatici deve darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

ART. 27. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Sono attribuiti all'Organismo di Vigilanza di Genetic, così come delineato nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, adottato Genetic nonché nel Regolamento dell'Organismo stesso, i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione ed il rispetto del Codice;
- verificare che vengano attuate iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice;
- verificare che vengano attuati interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Codice;
- ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice e comunicarle tempestivamente al Direttore Generale, qualora le ritenga ragionevolmente fondate, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante;
- dare impulso all'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni da adottare ed esprimere un parere circa i provvedimenti disciplinari promossi dalle funzioni competenti e che hanno come presupposto la violazione del Codice;
- curare e stimolare il costante aggiornamento del Codice.

Nello svolgimento di tali attività, l'Organismo di Vigilanza riceve il supporto di tutte le funzioni aziendali interessate e potrà avere libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

ART. 28. SEGNALAZIONI

I Destinatari devono segnalare in qualunque momento, anche in forma anonima, ogni e qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Codice all'Organismo di Vigilanza di Genetic.

I canali di comunicazione dedicati alla ricezione delle segnalazioni sono i seguenti:

- ❖ sia attraverso servizio di posta ordinaria al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza di Genetic S.p.A. Via Canfora, 64, 84084 Fisciano SA
- ❖ sia tramite posta elettronica al seguente indirizzo: genvigilance@geneticspa.com

Al proposito, Genetic ha adottato specifici strumenti affinché il segnalante ("*whistleblower*") non sia oggetto di eventuali pressioni, intimidazioni e ritorsioni assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Genetic garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ricollegabile alle segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza.

Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.

ART. 29. SANZIONI

Le violazioni del presente Codice danno luogo all'applicazione di sanzioni nei confronti dei Destinatari (cfr. art. 2 del presente Codice), le quali sono applicate nel pieno rispetto della legge e del CCNL. In particolare:

- i soggetti indicati sub a), b), dell'art. 2 che violino le disposizioni del Codice sono passibili di sanzioni ai sensi del sistema disciplinare che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n. 231/01;
- per i soggetti indicati alla lett. c) dell'art. 2 la violazione può costituire giusta causa di recesso o di risoluzione del contratto. Inoltre, in tutti i contratti con i tali soggetti è inserita apposita clausola risolutiva espressa che vincola al rispetto del Codice Etico Genetic.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni nei confronti dei dipendenti e del personale in genere, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Nei confronti dei terzi tenuti al rispetto del presente Codice Etico, in virtù di apposite clausole, l'eventuale mancato rispetto dei principi e delle norme di cui al presente documento, comporta l'irrogazione delle sanzioni espressamente inserite nei relativi contratti.

ART.30. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli Organi amministrativi, dipendenti, degli intermediari e dei collaboratori con cui Genetic ha rapporti continuativi e comunque di chiunque entri in contatto con Genetic in maniera continuativa. I predetti soggetti sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel presente documento. È necessario, pertanto, fare espressa menzione di quanto sopra nei contratti conclusi con gli stessi e fornire loro copia del Codice Etico.

Genetic curerà, anche per il tramite dell'Organismo di Vigilanza, interventi di informazione e formazione sul presente Codice Etico e sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sensi del D.lgs. 231/2001.